SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

94A2213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1994, n. 225.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 5, comma 2, della direttiva della Commissione CEE del 14 maggio 1991, n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della direttiva n. 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia di additivi da impiegare negli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, di procedere all'adozione di disposizioni nazionali;

Ritenuto di dover provvedere alle modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per prevedere l'impiego di taluni additivi alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 luglio 1993, n. 93/395/CEE, che invita la Repubblica italiana a rinviare di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa, le disposizioni di etichettatura intese a rendere obbligatoria la menzione «confezionato in atmosfera modificata»;

Ritenuta l'opportunità di prevedere esplicitamente la clausola di mutuo riconoscimento per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunità europee;

Ritenuto di dover applicare la clausola sopra citata, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego degli additivi elencati nelle tabelle *A* e *B*, rispettivamente, alle condizioni ivi indicate. Dette tabelle fanno parte integrante dell'allegato I al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 2 agosto 1993, n. 582.

2. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi è consentito impiegare, oltre agli additivi riportati nelle tabelle *A* e *B*, anche gli additivi previsti, rispettivamente, dalle norme del *Codex Alimentarius* «Codex STAN 72-1981» e «Codex STAN 156-1987», alle condizioni ivi previste.

3. Per l'imballaggio degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego delle seguenti sostanze: E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto.

4. Sulla confezione degli alimenti trattati con le sostanze di cui al comma 3 deve essere riportata, la dizione «confezionato in atmosfera modificata».

5. Le sostanze E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto devono possedere i requisiti di purezza riportati nella tabella *C*.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano agli alimenti per lattanti ed agli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. È consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni.

2. È consentita altresì la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 17

TABELLA *A*

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE (1)

N. CEE	Denominazione	Livello massimo (*)
E 270	Acido lattico [solo forma L (+)] (2)	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	10 mg/l (singolarmente o in combinazione)
E 307	Alfa-tocoferolo	
E 308	Gamma-tocoferolo	
E 309	Delta-tocoferolo	
E 322	Lecitina (3)	5 g/l
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi (3)	4 g/l

TABELLA *B*

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE (1)

N. CEE	Denominazione	Livello massimo (*)
E 270	Acido lattico [solo forma L (+)] (4)	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	10 mg/l (singolarmente o in combinazione)
E 307	Alfa-tocoferolo	
E 308	Gamma-tocoferolo	
E 309	Delta-tocoferolo	
E 322	Lecitina (3)	5 g/l
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi (3)	4 g/l
E 407	Carragenine (5)	0,3 g/l
E 410	Farina di semi di carruba (5)	1 g/l
E 412	Gomma di guar (5)	1 g/l

(*) I livelli massimi di uso indicati si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

(1) I prodotti alimentari specificatamente formulati destinati ai lattanti e gli alimenti di proseguimento, possono contenre E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio provenienti dall'aggiunta di preparazioni nutritive contenenti non oltre 10 g/kg di ciascuna di queste sostanze, nonché E 421 mannitolo, quando venga usato come coadiuvante per la vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 in 1.000 parti di mannitolo).

(2) Per la produzione di preparati per lattanti si possono usare colture produttrici di acido L (+) lattico non patogene.

(3) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in misura corrispondente alla parte relativa, presente in tale prodotto alimentare, dell'altra sostanza.

(4) Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L (+) lattico non patogene.

(5) Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

TABELLA *C*

REQUISITI DI PUREZZA

E 938 Argon:
aspetto: gas incolore e inodore;
tenore: non meno del 99,999.
Non deve contenere:
ossigeno: più di 3 vpm;
acqua: più di 3 vpm;
CnHn: più di 0,1 vpm.

E 939 Elio:
aspetto: gas incolore e inodore;
tenore: non meno del 99,998.
Non deve contenere:
ossigeno: più di 5 vpm;
acqua: più di 3 vpm;
CnHn: più di 1 vpm.

E 941 Azoto:
aspetto: gas incolore e inodore;
solubilità: 1 volume di azoto si scioglie in 62 volumi di acqua ed in circa 10 volumi di alcol, a 20° e alla pressione di 101 kPa;
tenore: non meno del 99,5% (v/v) di azoto;
monossido di carbonio: non più di 5 ppm (v/v);
anidride carbonica: non più di 300 ppm (v/v);
ossigeno: non più di 200 ppm (v/v);
monossido di azoto ed ossido di azoto: non più di 2 ppm per entrambe le impurezze;
acqua: non più di 120 ppm;
zolfo totale: non più di 1 ppm.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è il seguente:

«È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a)-f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della direttiva n. 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, è il seguente: «2. Le disposizioni relative all'autorizzazione di additivi nella fabbricazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento saranno emanate con una direttiva del Consiglio».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della direttiva n. 92/52/CEE, è il seguente:

«2. Inoltre i prodotti di cui all'art. 1 devono essere conformi:

a) agli articoli 3 e 6 della direttiva n. 91/321/CEE o alle relative norme internazionali stabilite dal *Codex Alimentarius*».

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il D.M. 31 marzo 1965, prima del presente decreto, sono i seguenti:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, ratificato con legge n. 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

Nota all'art. 1:

— L'allegato 1 al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere impiegati negli alimenti, i casi e le dosi d'impiego ed i requisiti generali e specifici di purezza che gli additivi devono possedere.

94G0253

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1994.

Determinazione delle categorie di contribuenti tenute alla presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori per l'anno d'imposta 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — come modificato dall'art.11, comma 4, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 57, comma 1, lettera *F)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 — concernente l'obbligo di compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori;

Visto in particolare il sesto comma del citato art. 29 che prevede la facoltà del Ministro delle finanze di disporre con apposito decreto, emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, che gli elenchi dei clienti e fornitori siano presentati, da determinate categorie di contribuenti, entro il 31 maggio di ogni anno al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1993, concernente la determinazione delle categorie di contribuenti tenute alla presentazione dei predetti elenchi per l'anno d'imposta 1992;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992, con il quale sono stati approvati i modelli degli elenchi dei clienti e fornitori da utilizzare a far data dal 1° gennaio 1993, nonché le caratteristiche tecniche relative ai supporti magnetici;

Atteso che occorre determinare le categorie di contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori per l'anno d'imposta 1993;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati negli articoli successivi devono presentare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 maggio 1994, gli elenchi clienti e/o fornitori di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi alle fatture — con esclusione di quelle relative ad operazioni intracomunitarie — e bollette doganali registrate nell'anno 1993.

Art. 2.

Gli elenchi clienti e fornitori devono essere presentati dai contribuenti che nella dichiarazione annuale del 1993 hanno evidenziato i seguenti codici di attività:

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
22.12.0	Edizione di giornali (l'elenco clienti limitatamente alle operazioni diverse dalle cessioni di giornali)
22.14.0	Edizione di supporti sonori registrati
22.21.0	Stampa di giornali
22.31.0	Riproduzione di supporti sonori registrati
22.32.0	Riproduzione di supporti video registrati
22.33.0	Riproduzione di supporti informatici registrati

Commercio all'ingrosso

Codice	Descrizione
51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici
51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori

Art. 3.

Deve essere presentato il solo elenco fornitori dai contribuenti che, nella dichiarazione annuale del 1993, hanno indicato i seguenti codici di attività:

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
22.11.0	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni
22.13.0	Edizione di riviste e periodici

Commercio all'ingrosso

Codice	Descrizione
51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici

Commercio al dettaglio

Codice	Descrizione
52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico
52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici
52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati

Attività immobiliari

Codice	Descrizione
70.11.0	Valorizzazione e vendita immobiliare
70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare

Art. 4

Deve essere presentato il solo elenco clienti dai contribuenti che nella dichiarazione annuale del 1993 hanno indicato i seguenti codici di attività:

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.24.0	Fabbricazione di carta da parati
24.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
24.65.0	Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica
29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione)
31.50.0	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche

Altre attività imprenditoriali

Codice	Descrizione
74.40.2	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

Art. 5

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separata e che quindi hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno 1993 sul modello IVA 11-*quater*, devono presentare:

gli elenchi clienti e fornitori se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici di attività di cui al precedente art. 2;

l'elenco fornitori se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici attività di cui al precedente art. 3;

l'elenco clienti se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici di attività di cui al precedente art. 4.

Art. 6

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1992 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati e, pertanto, hanno presentato gli elenchi clienti e fornitori entro il 31 maggio 1993, devono presentare entro il 31 maggio 1994 al competente ufficio IVA un estratto dell'elenco clienti ed un estratto dell'elenco fornitori nei quali devono essere indicati, rispettivamente, i soli clienti ed i soli fornitori per i quali si sono registrate nel corso del 1993 fatture aventi anno di emissione 1992; per ogni cliente o fornitore deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

Gli estratti di cui al precedente comma non devono essere presentati se non sono state registrate nel corso del 1993 fatture di vendita o fatture di acquisto con anno di emissione 1992.

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
18.30.B	Confezioni di articoli di pellicceria

Commercio all'ingrosso

Codice	Descrizione
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

Art. 7

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1992 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati, ed hanno pertanto presentato solo l'elenco fornitori entro il 31 maggio 1993, devono presentare entro il 31 maggio 1994, al competente ufficio IVA, un estratto dell'elenco fornitori nel quale devono essere indicati i soli fornitori per i quali si sono registrate nel corso del 1993 fatture di acquisto aventi anno di emissione 1992; per ogni fornitore deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

L'estratto dell'elenco non deve essere presentato se non sono state registrate nel corso del 1993 fatture di acquisto con anno di emissione 1992.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazioni

Codice	Descrizione
50.40.3	Riparazione di motocicli e ciclomotori
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria
52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

Art. 8.

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1992 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati, ed hanno pertanto presentato solo l'elenco clienti entro il 31 maggio 1993, devono presentare entro il 31 maggio 1994 al competente ufficio IVA un estratto dell'elenco clienti nel quale devono essere indicati i soli clienti per i quali si sono registrate nel corso del 1993 fatture di vendita aventi anno di emissione 1992; per ogni cliente deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

L'estratto dell'elenco non deve essere presentato se non sono state registrate nel corso del 1993 fatture di vendita con anno di emissione 1992.

Agricoltura

Codice	Descrizione
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
24.52.0	Fabbricazione di profumi e di prodotti per toletta
35.41.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori
36.40.0	Fabbricazione di articoli sportivi

Art. 9.

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ed hanno presentato almeno uno degli elenchi dei clienti e/o fornitori entro il 31 maggio 1993 devono attenersi a quanto stabilito nei precedenti articoli 6, 7 e 8 se, per almeno una delle attività svolte, si trovano nelle condizioni rispettivamente indicate in detti articoli.

Art. 10.

I contribuenti che si avvalgono direttamente, o tramite terzi, di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, devono produrre, in luogo degli elenchi dei clienti e dei fornitori di cui ai modelli approvati con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992, i supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche stabilite nell'allegato tecnico annesso al citato decreto e contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

Art. 11.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) ed i professionisti abilitati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, tenuti a produrre per conto degli utenti gli elenchi dei clienti e dei fornitori, devono presentare detti elenchi unicamente su supporti magnetici aventi le caratteristiche indicate nell'articolo precedente.

Per ogni consegna dei supporti magnetici deve essere predisposta apposita bolla, in due esemplari, conforme al modello di cui all'allegato *A*.

Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale

Il Centro informativo delle entrate del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza alle specifiche tecniche indicate nell'allegato al citato decreto ministeriale del 12 dicembre 1992.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione. I soggetti interessati devono consegnare all'ufficio richiedente entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1994

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO *A*
(fronte)

ALL'UFFICIO IVA DI ____________________

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI ELENCHI CLIENTI E/O FORNITORI ANNO D'IMPOSTA 19___

MITTENTE

TIPO MITTENTE (barrare la casella) C.A.A.F ☐ PROFESSIONISTA ☐

CODICE FISCALE O PARTITA I V.A. ☐ IDENTIFICATIVO C.A.A.F. ☐

COGNOME E NOME ☐ ☐

O

DENOMINAZIONE ☐

DOMICILIO FISCALE COMUNE ☐ PROV. ☐

INDIRIZZO ☐ C.A.P. ☐

DESCRIZIONE FORNITURA

NUMERO DI ELENCHI CONTENUTI NELLA FORNITURA ☐

TIPO SUPPORTI MAGNETICI (barrare la casella) DISCHETTI ☐ NASTRI A CARTUCCIA ☐ NASTRI A BOBINA ☐

NUMERO SUPPORTI MAGNETICI ☐

DATA ________

COGNOME NOME E FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.A F O DEL PROFESSIONISTA ____________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA CONSEGNA	ESTREMI PROTOCOLLO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1994

Ulteriore proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa da produrre ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1993, nell'osservanza delle disposizioni previste per l'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, riguardante gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI INTESA CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 211/1992 che prevede, a favore delle città metropolitane e dei comuni individuati con decreto emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro dei trasporti, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo;

Visto l'art. 10 della medesima legge n. 211 che prevede, a favore degli enti interessati, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrativi,

Vista la delibera CIPET del 31 marzo 1992,

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica»;

Vista la delibera CIPET del 7 giugno 1993 attuativa di quanto disposto dalla legge n. 498/1992;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1993, prot. n. 916(Segr)05 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993) del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale è stata richiesta documentazione integrativa limitatamente ai progetti aventi le caratteristiche sopra richiamate;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503(Segr)05/211 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994), del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale, considerata l'autorizzazionedi spesa a partire dal 1994 per avviare l'intero programma originario, sono state richieste le documentazioni integrative ai soggetti non interessati dal precedente decreto interministeriale 7 agosto 1993, n. 516(Segr)05;

Visto che tale decreto prevedeva trenta giorni di tempo per la consegna della documentazione richiesta con scadenza il 7 febbraio 1994,

Visto il decreto interministeriale n. 155(Segr)05/211 del 3 febbraio 1994 con cui veniva prorogato il suddetto termine al 31 marzo 1994;

Vista la richiesta di ottenere una ulteriore proroga di almeno trenta giorni per la presentazione di quanto richiesto, avanzata da diverse amministrazioni comunali,

Decreta:

Il termine per la presentazione della documentazione da produrre ai sensi del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503(Segr)05/211, previsto per il 31 marzo 1994, è prorogato al 2 maggio 1994.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
SPINI

94A2264

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 marzo 1994

Aliquote di ripartizione dei proventi del traffico telefonico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1981 e n. 118 del 30 aprile 1982;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22/1986 riguardante tariffe telefoniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1986;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al sovrapprezzo sullo scatto a favore della Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 12/1992 concernente l'attribuzione dei fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992;

Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'IRITEL, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, così come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993;

Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, con la quale è stato approvato il Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992);

Vista la delibera approvata dal CIPE il 2 aprile 1993 recante: «Determinazioni dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell 13 aprile 1993;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Considerato che è in corso di attuazione il processo di unificazione in un gestore unico delle Società del gruppo IRI attualmente concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, in coerenza con quanto previsto nella richiamata delibera CIPE del 2 aprile 1993;

Considerata l'opportunità di provvedere all'assorbimento del sovrapprezzo, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22/1986, nel prezzo dello scatto ai fini dei rapporti contabili tra i gestori;

Considerata la necessità di procedere alla revisione delle aliquote di ripartizione dei proventi limitatamente al traffico telefonico nazionale, nonché al traffico telefonico internazionale in partenza dall'Italia previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le tre concessionarie (SIP, ITALCABLE e IRITEL) al fine di mantenere, a seguito della emanazione del decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e del decreto ministeriale 17 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali, e sino a quando non si perverrà all'unificazione delle tre società concessionarie in un unico gestore, l'invarianza rispetto alla situazione in atto nella ripartizione dei proventi in capo a ciascuna concessionaria;

Decreta:

Art. 1.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto il sovrapprezzo compreso nel valore degli scatti di contatore telefonico di cui al provvedimento CIP n. 22/1986, citato in premessa, è assorbito nel prezzo dello scatto ai fini dei rapporti contabili tra i gestori: dalla stessa data il sovrapprezzo è soppresso.

2. Fino a tale data i fondi relativi all'applicazione del sovrapprezzo di cui al comma 1 restano attribuiti per intero al gestore del servizio urbano.

3. Con l'assorbimento del sovrapprezzo di cui al comma 1 nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari al valore ordinario dello scatto del contatore d'utente, fissato a lire 127.

Art. 2.

1. Ferme restando le modalità di ripartizione stabilite nelle convenzioni di concessione vigenti tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP, IRITEL e ITALCABLE (rispettivamente articoli 52, 28 e 33), le aliquote di ripartizione dei proventi del traffico telefonico limitatamente a quello interurbano (compreso il settoriale) nonché a quello internazionale (continentale e intercontinentale) in partenza dall'Italia sono sostituite dalle seguenti:

a) traffico interurbano (compreso il settoriale):
alla SIP 88,396%;
all'IRITEL 11,604%;

b) traffico internazionale:

1) continentale:
alla SIP 38,285%;
all'IRITEL 61,715%;

2) intercontinentale:
alla SIP 22,384%;
all'IRITEL 13,039%;
all'ITALCABLE 64,577%.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le aliquote di ripartizione del traffico di cui agli articoli 52, 28 e 33 delle vigenti convenzioni di concessione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, rispettivamente, la SIP, l'IRITEL e l'ITALCABLE continuano a trovare applicazione per ciò chè concerne i proventi derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani e internazionali (continentali ed intercontinentali).

3. Per ciò che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 22 del decreto 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza sono ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni come modificate dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore contestualmente ai decreti ministeriali 16 e 17 marzo 1994 concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e internazionali richiamati nelle premesse.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 13

94A2184

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 1994.

Proroga del termine per il versamento annuale delle somme che costituiscono il fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari sostenuti per il personale in aspettativa sindacale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 18 novembre 1993 con il quale sono state stabilite le modalità di riparto tra gli enti locali del fondo di solidarietà per la redistribuzione degli oneri per le aspettative per motivi sindacali;

Considerato che gli enti locali sono tenuti a versare annualmente entro il 31 marzo 1994 le somme che saranno a ciascuno comunicate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

Rilevato che le suddette associazioni hanno concordato di prorogare il cennato termine del 31 marzo 1994 al 30 giugno 1994, in quanto la recente pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1994 ha reso insufficiente il periodo rimasto a disposizione per l'attuazione delle complesse operazioni di accertamento degli oneri per aspettative per retribuzioni sindacali;

Decreta.

Il termine del 31 marzo 1994, previsto per il versamento annuale delle somme che costituiscono il fondo di solidarietà per la redistribuzione degli oneri per le aspettative per motivi sindacali, è prorogato al 30 giugno 1994.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno
MANCINO

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

94A2247

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1993, da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con cui si prevede:

che le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulti inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo

quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;

che per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi;

Visto il decreto ministeriale n. 100462/66-C.I. in data 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993, successivamente rettificato con decreto ministeriale n. 100925 in data 28 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1993, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1993, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, per l'importo di nominali L. 2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 2.857.427.127.000;

Visto il proprio decreto n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993 con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di nominali L. 709.885.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 709.455.684.000;

Vista la lettera in data 18 marzo 1994, con la quale il Ministero delle finanze in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 185 contribuenti creditori d'imposta, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 281.750.687.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo debitamente arrotondato di L. 281.845.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 281.845.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1993;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e le modalità di emissione di cui al decreto del 3 maggio 1993, menzionato nelle premesse.

Art. 3

Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 35.230.624.875 per l'anno 1994, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, corrispondente al cap. 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE
(Gli importi sono espressi in migliaia)

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1005	Banca Nazionale del Lavoro	Lloyd Adriatico S.p.a. - cod. fisc.. 00104230321	4.963.488	4.964.000	512
			Ruggerini Motori S.p.a. - cod. fisc.: 00211100359	26.576	27.000	424
			Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo Panigale soc. coop. - cod. fisc.: 00280470378	1.345.005	1.346.000	995
			Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria - cod. fisc.: 00477930580	1.307.904	1.308.000	96
			Safop della Banca Nazionale del Lavoro - cod. fisc.: 00606620581	350.990	351.000	10
			Opera Film Produzione S.r.l. cod. fisc.: 01178661003	322.920	323.000	80
			Parva - Attività Mobiliari ed Immobiliari S.p.a. - cod. fisc.: 01386770489	410.902	411.000	98
			Totale importi per l'Azienda di credito	8.727.785	8.730.000	2.215
2	1010	Banco di Napoli	Cassa Rurale ed Artigiana di Pomarico - cod. fisc.: 00060150778	472.004	473.000	996
			Banco di Napoli S.p.a. - cod. fisc.: 06385880635	23.490.185	23.491.000	815
			Totale importi per l'Azienda di credito	23.962.189	23.964.000	1.811
3	1015	Banco di Sardegna	Banco di Sardegna sezione autonoma per il finanziamento - cod. fisc.: 00177470903	369.756	370.000	244
			IS.F.I.NA. S.p.a. - cod. fisc.: 00265840108	2.320.539	2.321.000	461
			Ente Autonomo di gestione per le aziende minerarie Meta - cod. fisc.: 01201370580	16.615.909	16.616.000	91
			Totale importi per l'Azienda di credito	19.306.204	19.307.000	796
4	1020	Banco di Sicilia	Premuda Soc. di navigazione per azioni - cod. fisc.: 00103690327	1.146.707	1.147.000	293
			Industria Sali potassici e affini in liquidazione - cod. fisc.: 00115820821	596.305	597.000	695
			Banca Cooperativa degli impiegati del Banco di Sicilia - cod. fisc.: 00149510828	177.893	178.000	107
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.920.905	1.922.000	1.095
5	1025	Istituto Bancario S. Paolo di Torino	Kraft General Foods S.p.a. cod. fisc.: 00738250158	458.728	459.000	272
			Arjo Wiggins Italia S.r.l. - cod. fisc.: 00828900159	209.989	210.000	11
			Siderurgica Commerciale Italiana S.p.a. - cod. fisc.: 00880060157	1.689.205	1.690.000	795
			Winterthur Assicurazioni S.p.a. cod. fisc.: 01417330154	289.769	290.000	231
			Simmenthal S.p.a. - cod. fisc.: 08988300151	445.543	446.000	457
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.093.234	3.095.000	1.766

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
6	1030	Monte dei Paschi di Siena	Banca Popolare di Belpasso Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00120570874	244.335	245.000	665
			Banca Popolare di Cortona Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00121760516	201.351	202.000	649
			Banca Popolare Valconca Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00125680405	350.055	351.000	945
			Coop. Umbria Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00150760544	218.928	219.000	72
			Finref S.p.a. - cod. fisc.: 00488430018	211.810	212.000	190
			Alcantara S.p.a. - cod. fisc.: 00835580150	471.276	472.000	724
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.697.755	1.701.000	3.245
7	2002	Banca Commerciale Italiana S.p.a.	Lloyd Triestino di Navigazione S.p.a. - cod. fisc.: 00047820329	813.186	814.000	814
			Fratelli Cosulich S.p.a. Armatori Agenti Marittimi Agen - cod. fisc.: 00051020329	158.851	159.000	149
			Fa.Ba - Fabbrica Barattoli S.p.a. - cod. fisc.: 00125030353	18.917	19.000	83
			Ansaldo S.p.a. - cod. fisc.: 00266290105	17.444.349	17.445.000	651
			Fagioli S.p.a. - cod. fisc.: 00674300355	83.481	84.000	519
			Italiana Autori ed Editori Soc. - cod. fisc.: 01336610587	20.375.634	20.376.000	366
			Zafin S.r.l. - cod. fisc.: 03889051003	280.709	281.000	291
			Mobil Chimica Italiana Inc. S.p.a. - cod. fisc.: 06746380150	2.729.713	2.730.000	287
			Farmitalia Carlo Erba S.r.l. cod. fisc.: 07608290156	1.159.194	1.160.000	806
			Totale importi per l'Azienda di credito	43.064.034	43.068.000	3.966
8	2008	Credito Italiano Banca d'Interesse Nazionale S.p.a.	Selefin Società di Partecipazioni e Investimenti S.p.a. - cod. fisc.: 00047400320	413.194	414.000	806
			Credito Italiano S.p.a. Banca di Interesse Nazionale - cod. fisc.: 00348170101	25.405.252	25.406.000	748
			Italesplosivi S.p.a. - cod. fisc.: 00737410159	391.060	392.000	940
			Girola S.p.a. - cod. fisc.: 00799540158	1.915.164	1.916.000	836
			F.lli Dolzi di Dolzi Pietro & Otello S.d.f. - cod. fisc.: 00887721009	139.509	140.000	491
			Facom Italia S.p.a. - cod. fisc.: 00888350154	538.125	539.000	875
			Sagica S.r.l. - cod. fisc.: 07436110154	378.219	379.000	781
			Totale importi per l'Azienda di credito	29.180.523	29.186.000	5.477
9	3002	Banca di Roma S.p.a.	Italgel S.p.a. - cod. fisc.: 00155900343	678.806	679.000	194
			C.E.A. - Compagnia Europea Appalti S.p.a. - cod. fisc.: 00547040303	198.723	199.000	277
			Cassa Rurale ed Artigiana di Falconara Marittima - cod. fisc.: 00982770422	812.915	813.000	85
			Intercapital di Mario Galli e C. S.a.s. - cod. fisc.: 03874740586	399.878	400.000	122
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.090.322	2.091.000	678

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
10	3032	Credito Emiliano	Credemleasing S.p.a. - cod. fisc.: 00924500358	7.752	8.000	248
			Totale importi per l'Azienda di credito	7.752	8.000	248
11	3039	Banca Agricola Salentina S.p.a.	Banca Agricola Salentina S.p.a. - cod. fisc.: 01145850754	351.217	352.000	783
			Totale importi per l'Azienda di credito	351.217	352.000	783
12	3042	Carimonte Banca S.p.a.	Cassa di Risparmio di Modena - cod. fisc.: 00213020365	853.950	854.000	50
			Carimonte Banca S.p.a. - cod. fisc.: 04072760376	14.108.210	14.109.000	790
			Totale importi per l'Azienda di credito	14.962.160	14.963.000	840
13	3060	Banca Brignone S.p.a.	Kefi S.p.a. - cod. fisc.: 01226120630	837.298	838.000	702
			Totale importi per l'Azienda di credito	837.298	838.000	702
14	3104	Banca d'America e d'Italia	Fa.Ba. Sud S.p.a. - cod. fisc.: 00181400656	213.376	214.000	624
			Totale importi per l'Azienda di credito	213.376	214.000	624
15	3144	Banca del Sud S.p.a.	Banca del Sud S.p.a. - cod. fisc.: 00071330831	4.621.160	4.622.000	840
			Totale importi per l'Azienda di credito	4.621.160	4.622.000	840
16	3204	Banca di Legnano S.p.a.	Tibask S.r.l - cod. fisc.: 01341610127	1.185.506	1.186.000	494
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.185.506	1.186.000	494
17	3316	Credit West S.p.a.	Partecipazioni Finanziarie S.p.a. cod. fisc.: 00153220249	2.531.200	2.532.000	800
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.531.200	2.532.000	800
18	3328	Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.	L'Union des Assurances de Paris Vie - cod. fisc.: 00430840108	429.575	430.000	425
			Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - cod. fisc.: 00537070583	4.728.930	4.729.000	70
			Totale importi per l'Azienda di credito	5.158.505	5.159.000	495
19	3360	Banca Provinciale Lombarda	Schiapparelli Searle S.r.l. - cod. fisc.: 03240960587	264.318	265.000	682
			Totale importi per l'Azienda di credito	264.318	265.000	682
20	3440	Banco di Desio e della Brianza .	Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - cod. fisc.: 01181770155	452.129	453.000	871
			Emaf S.p.a. - cod. fisc.: 05093000155	512.468	513.000	532
			Totale importi per l'Azienda di credito	964.597	966.000	1.403
21	3476	Banco Lariano S.p.a.	Coop. Lombardia Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00856620158	1.203.076	1.204.000	924
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.203.076	1.204.000	924

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
22	3480	Banco S. Gemignano e S. Prospero S.p.a.	Donelli Vini S.p.a. - cod. fisc.: 00132440355	3.666	4.000	334
			Sintofarm S.p.a. - cod. fisc.: 00273680355	19.191	20.000	809
			Manifattura Italiana La Rocca Milar S.p.a. - cod. fisc.: 00278190350	2.894	3.000	106
			B.C. di Macri Vittorio e C. S.p.a. - cod. fisc.: 00348120346	5.458	6.000	542
			Latteria Mortaretta F.lli Ballesini Nedo e Alessandro S - cod. fisc.: 00543760359	1.042	2.000	958
			La Reggiolese Industria Manifattura Maglierie Larim S.p.a. - cod. fisc.: 00682090352	1.052	2.000	948
			Totale importi per l'Azienda di credito	33.303	37.000	3.697
23	3493	Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisens S.p.a.	Cassa Rurale Vall Isarco Soc. Coop. a r.l. ill. cod. fisc.: 00198330219	260.030	261.000	970
			Totale importi per l'Azienda di credito	260.030	261.000	970
24	3500	Banca Credito Agrario Bresciano S.p.a.	Nuova Sidercamuna S.p.a. cod. fisc.: 01575960172	87.364	88.000	636
			Commerciale Camuna S.r.l. cod. fisc.: 01781410178	35.748	36.000	252
			Totale importi per l'Azienda di credito	123.112	124.000	888
25	3516	Credito Commerciale S.p.a.	Cir Compagnie Industriali Riunite S.p.a. - cod. fisc.: 00519120018	652.587	653.000	413
			Supermarkets Italiani S.p.a. - cod. fisc.: 00816700157	1.322.851	1.323.000	149
			Rosmal S.r.l. - cod. fisc.: 07504200150	1.138.022	1.139.000	978
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.113.460	3.115.000	1.540
26	3524	Credito Commerciale Tirreno S.p.a.	Credito Commerciale Tirreno S.p.a. - cod. fisc.: 00169290657	1.256.457	1.257.000	543
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.256.457	1.257.000	543
27	3566	Citybank N.A. S.p.a.	Wintershall Aktiengesellschaft - cod. fisc.: 03883340584	25.023	26.000	977
			Totale importi per l'Azienda di credito	25.023	26.000	977
28	3584	Banca Nazionale delle Comunicazioni	Feal S.p.a. - cod. fisc.: 00713680155	188.043	189.000	957
			Totale importi per l'Azienda di credito	188.043	189.000	957
29	3599	Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a.	Cassa Rurale di Fornace e Seregnano S.c. a r.l. - cod. fisc.: 00158480228	405.524	406.000	476
			Totale importi per l'Azienda di credito	405.524	406.000	476
30	5044	Banca Cattolica Popolare	Banca Cattolica Popolare S.r.l. cod. fisc.: 00409170727	4.390.452	4.391.000	548
			Totale importi per l'Azienda di credito	4.390.452	4.391.000	548

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
31	5048	Banca Popolare Commercio e Industria - Soc. Coop. a r.l.	Immobiliare Impeto S.p.a. cod. fisc.: 06665960156	32.288	33.000	712
			Totale importi per l'Azienda di credito	32.288	33.000	712
32	5132	Banca del Popolo - Banca Popolare - Soc. Coop. a r.l.	Banca del Popolo Banca Popolare Soc. Coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00058890815	111.304	112.000	696
			Totale importi per l'Azienda di credito	111.304	112.000	696
33	5144	Banca Cooperativa Emilia Romagna	Cantine Cooperative Riunite S.c.r.l. - cod. fisc.: 00127310357	21.062	22.000	938
			C.C.P.L. Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro - cod. fisc.: 00134330356	152.085	153.000	915
			Totale importi per l'Azienda di credito	173.147	175.000	1.853
34	5188	Banca Popolare di Verona	Phildar S.p.a. - cod. fisc.: 00885210062	681.352	682.000	648
			Totale importi per l'Azienda di credito	681.352	682.000	648
35	5387	Banca Popolare dell'Emilia	Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa S.p.a. - cod. fisc.: 00907250369	8.771	9.000	229
			Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Cons. Valpadana Lav. Prod. Ag - cod. fisc.: 01247150376	591.620	592.000	380
			Totale importi per l'Azienda di credito	600.391	601.000	609
36	5392	Banca Popolare dell'Irpinia Società Cooperativa a r.l.	Banca Popolare dell'Irpinia Società Cooperativa a r.l. - cod. fisc.: 00099170649	689.736	690.000	264
			Totale importi per l'Azienda di credito	689.736	690.000	264
37	5421	Banca Popolare di Lecce S.c.r.l.	Banca Popolare di Lecce Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 01180560755	591.310	592.000	690
			Totale importi per l'Azienda di credito	591.310	592.000	690
38	5428	Banca Popolare di Bergamo . . .	Lovable Italiana S.p.a. - cod. fisc.: 00229260161	388.104	389.000	896
			Coronet S.p.a. - cod. fisc.: 01823610157	285.204	286.000	796
			Finarco S.r.l. - cod. fisc.: 06266850152	227.997	228.000	3
			Totale importi per l'Azienda di credito	901.305	903.000	1.695
39	5504	Banca Popolare di Taranto S.r.l.	Banca Popolare di Taranto Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00084190735	2.103.502	2.104.000	498
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.103.502	2.104.000	498
40	5544	Banca Popolare Jonica Soc. Coop. a r.l.	Banca Popolare Jonica Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00083620732	3.200.244	3.201.000	756
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.200.244	3.201.000	756

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
41	5584	Banca Popolare di Milano - Soc. Coop. a r.l.	Ohanian Kegham Avedis cod. fisc.: HNNKHM38H04Z229B	115.553	116.000	447
			Sardoil S.p.a. in liquidazione cod. fisc.: 00073030900	736.137	737.000	863
			Giglio Gruppo Lattiero Caseario Italiano S.c. a r.l. cod. fisc.: 00133000356	277.105	278.000	895
			Ferrovie Nord Milano S.p.a. cod. fisc.: 00776140154	236.209	237.000	791
			S.A.C.I. S.p.a. - cod. fisc.: 00916410152	296.670	297.000	330
			Bipiemme Leasing S.p.a. in liquidazione - cod. fisc.: 02300320153	127.176	128.000	824
			S.I.R. Finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 02736580156	11.282.532	11.283.000	468
			Carle e.Montanari S.p.a. - cod. fisc.: 04704190158	1.374.907	1.375.000	93
			Fi.M.Par S.r.l. - cod. fisc.: 06883990159	440.031	441.000	969
			Totale importi per l'Azienda di credito	14.886.320	14.892.000	5.680
42	5608	Banca Popolare di Novara	Sinvest S.p.a: già Finchimica Lombarda S.p.a. - cod. fisc.: 03754870156	160.764	161.000	236
			Totale importi per l'Azienda di credito	160.764	161.000	236
43	6010	Cassa dei Risparmi di Forlì . . .	Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.a. - cod. fisc.: 00182270405	3.653.129	3.654.000	871
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.653.129	3.654.000	871
44	6015	Cassa di Risparmio di Livorno	Cassa di Risparmi di Livorno S.p.a. - cod. fisc.: 01055040495	127.423	128.000	577
			Totale importi per l'Azienda di credito	127.423	128.000	577
45	6070	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Cariplo	S.p.a. per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso - cod. fisc.: 00772070157	393.874	394.000	126
			Compell S.r.l. - cod. fisc.: 02536870153	51.760	52.000	240
			Istituto Italiano di Finanziamento e Investimento S.p.a. - cod. fisc.: 03227450156	457.664	458.000	336
			Monteshell S.p.a. - cod. fisc.: 08529680152	3.157.745	3.158.000	255
			Totale importi per l'Azienda di credito	4.061.043	4.062.000	957
46	6120	Cassa di Risparmio di Cesena . .	Agricola Industriale Emiliana A.I.E. S.p.a. - cod. fisc.: 00304670375	253.653	254.000	347
			Totale importi per l'Azienda di credito	253.653	254.000	347
47	6160	Cassa di Risparmio di Firenze	Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze - cod. fisc.: 00427750484	41.409	42.000	591
			Savim S.p.a. - cod. fisc.: 03012430488	628.983	629.000	17
			Totale importi per l'Azienda di credito	670.392	671.000	608
48	6175	Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Autostrada dei Fiori S.p.a. cod. fisc.: 00111080099	114.966	115.000	34
			Istituto di Credito Fondiario della Liguria S.p.a. - cod. fisc.: 00483810107	1.063.226	1.064.000	774
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.178.192	1.179.000	808

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
49	6220	Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.	Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. - cod. fisc.: 00063960553	375.824	376.000	176
			Totale importi per l'Azienda di credito	375.824	376.000	176
50	6230	Cassa di Risparmio di Parma . .	Finerre S.r.l. - cod. fisc.: 00893850347	189.309	190.000	691
			Totale importi per l'Azienda di credito	189.309	190.000	691
51	6235	Cassa di Risparmio di Perugia	Cassa di Risparmio di Perugia S.p.a. - cod. fisc.: 01951700549	1.502.818	1.503.000	182
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.502.818	1.503.000	182
52	6260	Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. - cod. fisc : 00092220474	1.422.825	1.423.000	175
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.422.825	1.423.000	175
53	6295	Cassa di Risparmio di Saluzzo	Cassa Risparmio di Bra S.p.a. - cod. fisc.: 00200060044	1.171.208	1.172.000	792
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.171.208	1.172.000	792
54	6335	Cassa di Risparmio di Trieste	Cassa di Risparmio di Trieste cod. fisc : 00093510329	374.651	375.000	349
			Autovie Venete S.p.a. - cod. fisc.: 00098290323	3.070.641	3.071.000	359
			Friulgiulia-Consorzio fra Imprese della Regione FVG - cod. fisc.: 00194450326	451.406	452.000	594
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.896.698	3.898.000	1.302
55	6340	Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone	Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - cod. fisc.: 00158650309	65.739	66.000	261
			Totale importi per l'Azienda di credito	65.739	66.000	261
56	8000	Ist. Cred. Casse Rurali ed Artigiane	Cassa Rurale ed Artigiana S.r.l. cod. fisc 00059520742	1.671.203	1.672.000	797
			Cassa Rurale ed Artigiana di Scurcola Marsicana - cod. fisc.: 00069890663	194.994	195.000	6
			Cassa Rurale ed Artigiana di Ortucchio Soc Coop. a r l cod. fisc 00070550660	470.738	471.000	262
			Cassa Rurale ed Artigiana Don Rizzo Alcamo Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00071310817	3.577.916	3.578.000	84
			Cassa Rurale ed Artigiana di Bagnoli e della Valle del - cod. fisc.: 00082360942	163.872	164.000	128
			Cassa Rurale ed Artigiana San Francesco d'Assisi Atessa - cod. fisc.: 00086890696	1.098.498	1.099.000	502
			Cassa Rurale ed Artigiana di Spazzavento - cod. fisc.: 00090640475	500.199	501.000	801
			Cassa Rurale ed Artigiana di Chiazzano Società Cooperat. - cod. fisc.: 00090650474	4.436.415	4.437.000	585
			Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop. a responsabilità - cod. fisc.: 00090660325	349.108	350.000	892
			Cassa Rurale ed Artigiana di Masiano - cod. fisc.: 00090660473	216.623	217.000	377
			Cassa Rurale e Artigiana di Opicina Soc. Coop. resp. ill. - cod. fisc.: 00093160323	2.258.479	2.259.000	521

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			Cassa Rurale ed Artigiana di Stienta - cod. fisc.: 00095960290	412.706	413.000	294
			Cassa Rurale ed Artigiana Capralba - cod. fisc.: 00102850195	511.958	512.000	42
			Cassa Rurale ed Artigiana di Crema S.c.r.l. - cod. fisc.: 00103530192	1.357.156	1.358.000	844
			Cassa Rurale Artigiana Postino Soc. Coop. r.l. - cod. fisc.: 00103890190	781.231	782.000	769
			Cassa Rurale ed Artigiana di Montodine S.r.l. - cod. fisc.: 00104490198	482.401	483.000	599
			Cassa Rurale ed Artigiana di Chieve Soc. Coop. a r.ill. - cod. fisc.: 00108330192	172.694	173.000	306
			Cassa Rurale ed Artigiana - cod. fisc.: 00112070693	285.489	286.000	511
			Cassa Rurale ed Artigiana San Vito e Santa Giustina di Rimini - cod. fisc.: 00125910406	1.094.707	1.095.000	293
			Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00126200435	1.452.102	1.453.000	898
			Cassa Rurale ed Artigiana di Offanengo - cod. fisc.: 00132230194	1.040.686	1.041.000	314
			Cassa Rurale e Artigiana Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00133340737	122.611	123.000	389
			Cassa Rurale e Artigiana di San Pietro in Vincio S.c.r.l. - cod. fisc.: 00135550473	600.522	601.000	478
			Cassa Rurale ed Artigiana di Vignole - cod. fisc.: 00138580477	1.350.647	1.351.000	353
			Cassa Rurale ed Artigiana di Rivolta d'Adda S.c.r.l. - cod. fisc.: 00158490193	921.400	922.000	600
			Cassa Rurale ed Artigiana di Sala di Cesenatico S.c.r.l. - cod. fisc.: 00163430408	860.429	861.000	571
			Cassa Rurale ed Artigiana di Forlimpopoli - cod. fisc.: 00167320407	254.453	255.000	547
			Cassa Rurale ed Artigiana «San Biagio» S.c.r.l. - cod. fisc.: 00168330272	1.326.098	1.327.000	902
			Cassa Rurale ed Artigiana di Fratte di Salerno - cod. fisc.: 00169770658	2.264.670	2.265.000	330
			Cassa Rurale ed Artigiana di Mantignana - Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00189260540	6.222	7.000	778
			Cassa Rurale ed Artigiana - Montecorvino Rovella - cod. fisc.: 00202350658	1.379.163	1.380.000	837
			Cassa Rurale ed Artigiana S. Elena - cod. fisc.: 00203610282	3.120.208	3.121.000	792
			Cassa Rurale ed Artigiana di Ospedaletto Soc. Coop. r.l - cod. fisc.: 00251450409	530.510	531.000	490
			Cassa Rurale ed Artigiana di Santa Sofia Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00252610407	331.639	332.000	361
			Cassa Rurale ed Artigiana di Scafati Soc. Coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00252880653	3.726.540	3.727.000	460
			Cassa Rurale ed Artigiana di Ospedaletto Euganeo S.c. a r.l. - cod. fisc.: 00264690280	1.698.892	1.699.000	108
			Cassa Rurale ed Artigiana di Giffoni Valle Piana - cod. fisc.: 00265180653	187.365	188.000	635
			Cassa Rurale ed Artigiana di Vedelago S.c.r.l. - cod. fisc.: 00274980267	741.037	742.000	963
			Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola S.c. a r.l. - cod. fisc.: 00275710242	1.100.941	1.101.000	59
			Cassa Rurale Artigiana Valle S di Gandellino e Villa D - cod. fisc.: 00279870166	157.788	158.000	212
			Cassa Rurale ed Artigiana di Orsago Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00313830267	744.309	745.000	691

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			Cassa Rurale ed Artigiana del Tubenna - cod. fisc 00318490653	884 608	885 000	392
			Cassa Rurale ed Artigiana Bresega di Ponso e S. Margherita d'Adda - cod. fisc · 00320160286	954.488	955 000	512
			Cassa Rurale ed Artigiana Lozzo Atestino - Coop a r.l. - cod. fisc : 00331090282	169.225	170 000	775
			Cassa Rurale ed Artigiana del Montagnanese - Montagnana S - cod. fisc.: 00331740282	656 904	657.000	96
			Cassa Rurale ed Artigiana di Modugno - cod. fisc.· 00375170727	1 171 939	1 172 000	61
			Cassa Rurale ed Artigiana di Venticano - cod fisc.: 00520060641	503 102	504 000	898
			Cassa Rurale ed Artigiana di Serino r l. - cod. fisc. 00591180641	1 068.252	1 069 000	748
			Cassa Rurale ed Artigiana di Calabritto Soc Coop. a r.l. - cod. fisc : 00624880647	597.049	598.000	951
			Cassa Rurale ed Artigiana «S. Regina» di Monticelli - cod fisc.: 00668200652	834.370	835.000	630
			Cassa Rurale ed Artigiana di Triuggio - cod. fisc 00698390150	968 554	969.000	446
			Cassa Rurale ed Artigiana di Borghetto Lodigiano - cod. fisc.: 00781330154	375 801	376.000	199
			Cassa Rurale ed Artigiana di Carugate Soc. Coop a r.l. - cod. fisc : 01132850155	2 966 505	2 967 000	495
			Cassa Rurale ed Artigiana dell'Estense S c r l - cod. fisc : 01301810287	1.308.306	1 309 000	694
			Cassa Rurale ed Artigiana di Carate Brianza Soc Coop. a r l. - cod. fisc : 01309550158	3 879 289	3 880 000	711
			Cassa Rurale e Artigiana di Lesmo Soc. Coop a r l. - cod. fisc : 01485550154	756 394	757 000	606
			Cassa Rurale ed Artigiana di Montemiletto Soc. Coop. resp. - cod. fisc . 01514890647	215 749	216 000	251
			Cassa Rurale ed Artigiana Laudense Lodi - cod fisc.: 09900240152	718.505	719.000	495
			Cassa Rurale ed Artigiana di Buonabitacolo - cod. fisc : 92000250651	628.845	629 000	155
			Totale importi per l'Azienda di credito	62 612.504	62.642 000	29 496
57	8327	Cassa Rurale ed Artigiana di Roma	Cassa Rurale ed Artigiana di Sacrofano Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00912060589	398.271	399.000	729
			Totale importi per l'Azienda di credito	398.271	399.000	729
58	8556	Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì Soc Coop. a r l.	Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì Soc Coop a r.l. - cod. fisc.: 00124950403	890 006	891.000	994
			Sicaf S r l - cod. fisc.: 00816950406	9.928	10.000	72
			Totale importi per l'Azienda di credito	899.934	901.000	1.066
59	8931	Cassa Rurale ed Artigiana di Viterbo	Cassa Rurale ed Artigiana di Viterbo Soc. Coop a r l. - cod. fisc : 00057680563	1 542	2.000	458
			Totale importi per l'Azienda di credito	1 542	2.000	458

Totale importo rimborsato: 281.750.687 000

Totale importo certificati. 281 845.000 000

Totale arrotondamento 94 313 000

Numero contribuenti· 185

94A2196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 marzo 1994.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 7906).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1,

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la propria delibera n. 5564 del 20 novembre 1991, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori;

Considerata l'opportunità di consentire agli operatori autorizzati di operare nella fase di apertura anche in conto proprio al fine di aumentare la liquidità in tale fase di mercato;

Considerato altresì che, ai fini di un miglior funzionamento del sistema telematico delle borse valori, si rende opportuno ridefinire le regole di attribuzione del prezzo dinamico alle proposte a prezzo di apertura e i criteri di attribuzione delle quantità alle proposte eseguibili in fase di apertura;

Considerata infine l'opportunità di semplificare le regole che presiedono al passaggio dei titoli dalla fase di apertura alla fase di negoziazione in continua anche al fine di ridurre il carico di lavoro del sopracitato sistema telematico delle borse valori.

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane è modificato e integrato come segue:

1. Il comma 3 dell'art. 14 è soppresso.

2. L'art. 18, comma 4, è così sostituito:

«*4.* L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 42 può, in via generale o per singolo titolo, prolungare il periodo di preapertura in considerazione di particolari andamenti del mercato.».

3. L'art. 19, comma 1, lettera *a)*, è sostituito come segue:

«*a)* "al prezzo di apertura", per una quantità massima di 20 lotti. Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori possibilità di essere soddisfatte».

4. L'art 22 è sostituito come segue:

«*1.* La contrattazione continua ha inizio quando la differenza tra il prezzo teorico di apertura, determinato ai sensi dell'art 20, e quello dell'ultimo prezzo di riferimento di cui all'art. 33, non supera la percentuale del 10%.

2. Nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 non sia soddisfatta, il sistema proroga automaticamente il periodo di preapertura.

3. L'organo di controllo del mercato di cui all'art. 42 può modificare, per singolo titolo o per tutto il mercato, la percentuale di cui al comma 1 in considerazione di particolari andamenti del mercato.

4. Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in offerta non consentano la conclusione di contratti, il sistema provvederà a trasferire direttamente alla fase di negoziazione in continua le proposte i cui prezzi non si discostino dal prezzo di riferimento, di cui al al comma 1, in misura superiore alla percentuale ivi indicata.

5. Le proposte a prezzo di apertura trasferite alla fase di negoziazione in continua ai sensi del comma precedente, sono convertite in proposte a prezzo limitato e assumono come prezzo:

a) il prezzo della migliore proposta a prezzo limitato presente sul book alla fine della fase di preapertura;

b) se al termine della fase di preapertura non erano presenti sul book proposte a prezzo limitato, il prezzo di riferimento del giorno precedente.».

5. L'art. 24, comma 1, lettera *b)*, è sostituito come segue:

«*b)* se immesse "al prezzo d'apertura", con detto prezzo e con la priorità temporale della proposta originaria salvo quanto disposto dall'art. 22, comma 5.».

6. L'art. 23, comma 2, è sostituito come segue.

«*2.* Il sistema provvede a trasformare automaticamente le proposte abbinabili in contratti, conclusi al prezzo di apertura, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle proposte stesse e sino ad esaurimento delle quantità disponibili.».

7. L'art. 23, comma 3, è soppresso.

La presente delibera entrerà in vigore il 14 aprile 1994 e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

La presente delibera sarà altresì inviata in copia al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Roma, 23 marzo 1994

Il presidente: BERLANDA

94A2248

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Veduto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 7 settembre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 24 settembre 1993, con la quale il consiglio della facoltà di economia e commercio ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gestione delle amministrazioni pubbliche e marketing e comunicazione di azienda, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1993 e trasmesso a questa Università con ministeriale n. 2339 del 26 giugno 1993;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III - sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia e commercio», dopo l'art. 37 sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1.

La durata del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese è triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3;

c) la lingua inglese o francese o tedesca;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 2.

Il piano degli studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti dell'art. 3, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità più l'esame di gestione informatica dei dati aziendali (che vale anche come prova di idoneità di conoscenze informatiche di base) e un esame di lingua straniera (che vale anche come prova di idoneità di lingua straniera) ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 3.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
matematica generale;
ragioneria generale ed applicata;
statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata,
geografia economica,
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica

statistica aziendale;
matematica finanziaria

Art. 4.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese elencati nell'art. 3 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 5.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 2 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 6.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage

Art. 7.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e corso di laurea in economia e commercio.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 8.

La durata del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche è triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche sono:

a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 10;

c) la lingua inglese o francese o tedesca;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art 9.

Il piano degli studi del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti dell'art. 10, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità più l'esame di gestione informatica dei dati aziendali (che vale anche come prova di idoneità di conoscenze informatiche di base) e un esame di lingua straniera (che vale anche come prova di idoneità di lingua straniera) ed il colloquio.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 10.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
matematica generale;
ragioneria generale ed applicata;
statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche i seguenti:

Area economica.

economia dell'ambiente;
economia pubblica;
economia regionale;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
pianificazione economica territoriale;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
economia dei trasporti;
scienza delle finanze.

Area aziendale.

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
marketing;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
revisione aziendale.

Area giuridica:

contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali.

Area matematico-statistica:

demografia;
statistica sociale.

Art. 11.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche elencati nell'art. 10 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 12.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da 3 a 6 mesi. L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 9 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 13.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 14.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche e corso di laurea in economia e commercio.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MARKETING E COMUNICAZIONE DI AZIENDA

Art. 15.

La durata del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda è triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda sono:

a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 17;

c) la lingua inglese o francese o tedesca;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 16.

Il piano degli studi del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda comprende 6 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di 6 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti dell'art. 17, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di 2 annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e 2 corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in 2 corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda deve comprendere almeno 2 insegnamenti dell'area economica, almeno 4 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 2 insegnamenti dell'area giuridica, almeno 2 insegnamenti dell'area matematico-statistica e almeno 3 insegnamenti delle altre aree indicate nell'art. 17.

Il diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 14 annualità più l'esame di gestione informatica dei dati aziendali (che vale anche come prova di idoneità di conoscenze informatiche di base) e un esame di lingua straniera (che vale anche come prova di idoneità di lingua straniera) ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 17.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
matematica generale;
ragioneria generale ed applicata;
statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
marketing dei prodotti agro-alimentari.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e tecnica della pubblicità;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
organizzazione aziendale;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto industriale.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;
statistica aziendale.

Altre aree:

deontologia delle comunicazioni di massa;
management della pubblicità;
metodologie creative;
pianificazione e acquisto di mezzi pubblicitari;
programmazione e controllo della comunicazione d'impresa;
psicologia sociale;
sociologia delle comunicazioni;
strategie e strumenti della comunicazione d'impresa;
tecniche di produzione audiovisiva;
tecniche di produzione stampa;
teoria e tecnica della comunicazione di massa.

Art. 18.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda elencati nell'art. 17 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 19.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da 3 a 6 mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 16 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 20.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 21.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda e corso di laurea in economia e commercio.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA

AREA ECONOMICA:

P01A - *Analisi economica*:

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica*:

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico*:

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica*:

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze*:

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria*:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale*:

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo*:

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi*:

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale*:

economia del territorio.
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti*:

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica*:

storia dei trasporti;
storia del commercio,
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali,
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria:
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale*:

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico politica*:

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE:

P02A - *Economia aziendale*:

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria,
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese*:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale*:

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari*:

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica*:

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA:

N01X - *Diritto privato*:

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale*:

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario*:

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione*:

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro*:

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale*:

diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico*:

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia,
diritto regionale;
diritto regionale degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico:
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo*:

contabilità degli enti pubblici:
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia:
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario*:

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale*:

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile*:

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale*:

diritto penale amministrativo:
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA:

S01A - *Statistica*:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*:

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica*:

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia*

analisi demografica,
demografia;
demografia bio-sanitaria,
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale,
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione,
rilevazione e qualità dei dati demografici,
teoria della popolazione

S03B - *Statistica sociale*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici,
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari,
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico,
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari,
statistica del turismo,
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali,
metodi matematici per la gestione delle aziende,
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali.*

economia e finanza delle assicurazioni,
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita,
teoria del rischio,
teoria matematica del portafoglio finanziario

A01A - *Algebra e logica matematica*

algebra lineare.

A01B - *Geometria*

geometria.

A02A - *Analisi matematica.*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica*

analisi numerica,
calcolo numerico,
matematica computazionale,
metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa.*

ottimizzazione,
programmazione matematica;
ricerca operativa.
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali,
modellistica e gestione dei sistemi ambientali,
modellistica e simulazione

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti,
sistemi informativi,

K05B *Informatica:*

informatica generale,
intelligenza artificiale,
programmazione;
sistemi operativi

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Urbino, 9 ottobre 1993

Il rettore: Bo

94A2227

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

Il decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1994.

94A2233

Mancata conversione del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 26 del 2 febbraio 1994.

94A2234

Mancata conversione del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti».

Il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1994

94A2235

Rettifica al decreto ministeriale 28 gennaio 1994 riguardante la nomina dei vincitori del concorso a duecentoventi posti di notaio.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1994 il decreto ministeriale 28 gennaio 1994, vistato alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia il 31 gennaio 1994, prot. n 2149, per la sola parte relativa all'oggetto, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 22 febbraio 1994, è rettificato nel senso che il comune di Monserrato è autonomo e non più frazione di Cagliari

94A2254

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coopered - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Castelnuovo Garfagnana.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994, il rag Riccardo Pardini, residente a Viareggio, via Regia, 42, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Copered - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 aprile 1993 in sostituzione della rag Roberta Lunardi, che ha rinunciato all'incarico

94A2255

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale del 1° circolo di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto n. 14156/sett I° del 10 febbraio 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del 1° circolo di La Spezia, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 dalla Cassa di risparmio della Spezia e di L. 1.000.000 dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia per un valore complessivo di L. 2.000 000 disposta dalla Cassa di risparmio della Spezia e dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

94A2256

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, n. 90187, è stato modificato l'art 1 del decreto ministeriale 8016 del 10 ottobre 1991, in cui la denominazione dell'associazione è stata erroneamente indicata in «VI P - Produttori ortofrutticoli della Val Venosta».

In base al nuovo decreto l'associazione avrà la denominazione sociale di «VI.P - Soc. coop. a r.l.» con sede in Naturno (Bolzano), via Principale n. 17, ferma restando l'iscrizione al n. 161 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1993. n. 90458, è stata accertata nell'«Associazione Agrogens» con sede in Crotone, via Marinella, n. 9, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 171 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art 5 della citata legge, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale in data 1° gennaio 1994, n. 90158, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia «A P.A S.», con sede in Catania, piazza Bellini n. 19, ferma restando l'iscrizione al n. 11 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

In base al nuovo decreto l'associazione è autorizzata ad operare nell'ambito delle province di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa ed Enna

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1994, n 90159, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Assopaf», con sede in Napoli, ferma restando l'iscrizione al n. 153 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

In base al nuovo decreto l'associazione ha trasferito la sede legale da Afragola (Napoli), via Domenico Mocerino n. 54, a Napoli, piazza Lo Bianco n 9, ed ha modificato la denominazione sociale da «Assopaf - Associazione produttori asparago, aglio e fragola» in «Assopaf» - Associazione produttori ortofrutticoli» ampliando la gamma di commercializzazione a tutti i prodotti ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1994, n 90312, è stata approvata la scissione dell'associazione «Ass.O.Frutt.I.» di Viterbo in due distinte associazioni denominate «Associazione orticoltori frutticoltori interprovinciale - Ass. frutt. I » costituita da produttori di frutta a guscio e «Assofrutti 2» con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), costituita da produttori ortofrutticoli.

In base al testo del nuovo statuto sociale l'associazione «Ass.O. frutt I» trasferisce la sede in Viterbo, via del Meone n. 10, ferma restando l'iscrizione al n. 1 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori di frutta a guscio e/o carrube, concesso con decreto ministeriale del 9 novembre 1990

In base al nuovo decreto l'associazione è autorizzata ad operare nel comparto specifico delle nocciole nell'ambito della provincia di Viterbo e comuni limitrofi

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1994, n. 90314, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumi «AMPOA», con sede in Messina, via S. Cecilia n. 92, ferma restando l'iscrizione al n 97 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

In base al nuovo decreto l'associazione è autorizzata ad adottare la ragione sociale di «Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - Società cooperativa a r l»

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1994, n 90315, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione di produttori «APAC», con sede in Patti (Messina), ferma restando l'iscrizione al n 92 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

In base al nuovo decreto l'associazione ha trasferito la sede legale da Fiumefreddo di Sicilia (Catania) contrada Civi, a Patti (Messina), contrada Galice

94A2257

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale n 238 del 5 aprile 1945 e dell'art 5, comma 9, della legge n 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

etruscologia e archeologia italica,
archeologia della Magna Grecia e della Sicilia,
filosofia del diritto,
numismatica,
storia della logica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2258

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato degli ordini cavallereschi concernente: «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 61 del 15 marzo 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 8 del sopra indicato supplemento ordinario, nella classe di «Commendatore», quart'ultimo rigo, prima colonna, dove è scritto «Ziffer dott *Giulio*», si legga «Ziffer dott *Guido*»

94A2260

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2 C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189